

STATUTO

- Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
“<denominazione>”

- Art. 2 - OGGETTO

La Società ha per oggetto <descrizione oggetto sociale>

La Società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonchè rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e sempre che tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

- Art. 3

- SEDE

La Società ha sede in legale nel Comune di <Comune ove ha sede la società>, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo può trasferire la sede della società all'interno dello stesso Comune.

- Art. 4 -

DURATA

La durata della Società è stabilita sino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e può essere anticipatamente sciolta o prorogata uno o più volte con delibera dell' Assemblea.

- Art. 5 -

CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro <capitale in lettere> (€.<cifre>).

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C..

- Art. 6 -

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Ai fini del presente statuto rivestono la qualità di socio coloro che risultino tali sulla base delle risultanze del registro delle Imprese ovvero giustificino la detta qualità esibendo un titolo di acquisto

debitamente depositato presso il succitato registro.

- Art. 7 -

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente, a qualunque titolo, solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado ed in linea collaterale di secondo grado;
- d) di Società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di Società.

In qualsiasi altro caso di trasferimento, per qualsivoglia titolo, delle partecipazioni si dovranno osservare le seguenti disposizioni.

7.1 Nel presente articolo per "trasferimento" (inteso sia al singolare che al plurale) e "trasferire" si intende qualsiasi fatto, atto, negozio, o altra operazione o serie di operazioni, nella più ampia accezione del termine, concernente la proprietà delle partecipazioni (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, la compravendita, la donazione, la permuta, la costituzione di rendita, il conferimento in natura, la dazione in pagamento, la cessione in blocco, acquisto a termine, *equity swap*, prestito titoli, in virtù del quale si consegua in via diretta o indiretta (anche se transitoriamente), a qualsiasi titolo, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso o a titolo gratuito, *inter vivos*, il risultato di trasferire a favore di terzi la proprietà, il possesso o la detenzione delle partecipazioni (o parte di esse) nella

Società.

7.2 Nel caso in cui un socio intenda cedere (in tutto o in parte) la propria partecipazione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto di detta partecipazione. Il diritto di prelazione può essere esercitato unicamente per l'intera partecipazione oggetto del trasferimento.

7.3 Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria intenzione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata (cd."Comunicazione di Trasferimento"). La Comunicazione di Trasferimento dovrà contenere, a pena di inefficacia, le generalità del potenziale cessionario, nonché una descrizione della sua attività, il nome del soggetto ultimo controllante ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1 o 2, del codice civile, l'entità della partecipazione oggetto del trasferimento, il prezzo (cd." Prezzo di Cessione") e le modalità di pagamento. In mancanza dell'indicazione di uno qualsiasi di tali elementi la Comunicazione di Trasferimento sarà priva di efficacia.

7.4 L'Organo Amministrativo, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, trasmette l'offerta agli altri soci. Ogni socio interessato può esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione, contenente l'indicazione del Prezzo di Cessione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, indirizzata, per conoscenza, anche al

socio cedente,; tale dichiarazione deve essere spedita, a pena di decadenza, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento da parte dell'Organo Amministrativo. Qualora entro detto termine gli aventi diritto non abbiano inviato la dichiarazione di esercizio della prelazione, la prelazione si intende come non esercitata. In caso di esercizio del diritto di prelazione il socio offerente è tenuto ad effettuare il trasferimento della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui abbia ricevuto la comunicazione di esercizio della prelazione.

7.5 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intera partecipazione offerta perché tale è l'oggetto della proposta formulata dal medesimo socio offerente; nel caso in cui la prelazione sia esercitata solo per una parte della partecipazione offerta dal socio offerente, la prelazione si intenderà come non esercitata.

7.6 Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita. Nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta si intende acquistata da ciascuno in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale (calcolata al netto della partecipazione offerta). Quando vi sia una pluralità di soci aventi diritto alla prelazione, il diritto del socio che non possa o non voglia esercitare tale diritto si accresce automaticamente, e in proporzione, alle partecipazioni di quei soci che intendono valersene e che non vi

abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione. Se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della Comunicazione di Trasferimento del socio offerente non sia per intero oggetto di prelazione, la prelazione si intenderà non esercitata.

7.7 Nel caso il diritto di prelazione non venga esercitato, o la prelazione si intenda come non esercitata ai sensi dei precedenti articoli, il socio offerente, previo ottenimento del gradimento ai sensi del successivo punto 12 del presente articolo 7, potrà trasferire la partecipazione, ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla concessione del gradimento. Ove l'atto traslativo non intervenga nel termine di 60 (sessanta) giorni sopra menzionato, il socio che intende effettuare il trasferimento deve nuovamente offrire in prelazione agli altri soci la partecipazione già offerta e nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

7.8 Qualora il socio offerente ritenga che il calcolo del Prezzo di Cessione effettuato dal Cedente non fosse corretto, il prezzo della cessione verrà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non si raggiungesse alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un arbitratore. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale, su richiesta della parte più diligente, da inoltrarsi entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data in cui avrà ricevuto la Comunicazione di Trasferimento, da parte

dell'Organo Amministrativo, di cui al comma 4 del presente articolo.

7.9 L'arbitratore deve emettere la propria determinazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della sua nomina e deve fondare la medesima sulla base dei dati forniti dalla società e, in particolare, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, tenendo altresì conto di ogni circostanza e condizione, anche prospettica, da considerarsi, secondo la diligenza e la prassi, al fine del calcolo del Prezzo di Cessione. L'arbitratore comunicherà contemporaneamente per iscritto a entrambe le Parti la propria determinazione non appena essa sarà stata resa.

7.10 Il Prezzo di Cessione, come sopra determinato, è vincolante per le Parti ed il trasferimento della partecipazione deve intervenire entro i 30 (trenta) giorni successivi al momento in cui ciascuna parte riceve la decisione dell'arbitratore.

7.11 I trasferimenti di partecipazioni effettuati in violazione delle disposizioni del presente articolo, o quelli effettuati in assenza di una formale preventiva rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti i soci aventi diritto, sono inefficaci nei confronti della Società. L'avente causa, pertanto, non potrà esercitare alcun diritto connesso con titolarità della partecipazione acquisita in violazione del presente Statuto e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

7.12 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo, è comunque richiesto il gradimento dei soci

affinché il socio offerente sia libero di trasferire l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione.

7.13 Pertanto, il socio che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà comunicare all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o con posta elettronica certificata, la propria decisione di alienazione con l'indicazione della persona del cessionario. L'Organo Amministrativo dovrà immediatamente richiedere il consenso degli altri soci che delibereranno al riguardo con le maggioranze previste dall'articolo 30, non tenendosi conto nel computo delle partecipazioni di colui che intende alienare, in un'Assemblea da tenersi entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione.

7.14 Qualora, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte dell'Organo Amministrativo, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione di rifiuto di gradimento, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione offerta al terzo.

7.15 Spetta al socio il diritto di recesso a norma dell'articolo 2469 del codice Civile. Il diritto di recesso potrà comunque essere validamente esercitato solo in seguito all'intervenuto diniego del gradimento previsto dal presente articolo e sempre che, chi avesse denegato il gradimento, non abbia suggerito un soggetto gradito disposto ad acquistare la quota alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento.

7.16 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente

articolo, la cessione non avrà efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

- Art. 8

MORTE DEL SOCIO

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli artt. 2284 - 2289 C.C..

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la Società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 30, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

- Art. 9 -

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti i casi previsti dall'art. 2473 C.C..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo C.C.

In quest'ultimo caso il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della

partecipazione.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dal C.C. e dalla legge.

- Art. 10 -

ESCLUSIONE

Sarà escluso dalla Società il socio che:

- sia dichiarato inabilitato, interdetto o fallito.
- venga meno all'eventuale obbligo della sua prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

- Art. 11 -

MODALITA' DEL RECESSO E LIQUIDAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.

La comunicazione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, il valore di mercato della partecipazione sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 2473 C.C. e dall'art. 2437-bis C.C., quest'ultimo in quanto compatibile.

- Art. 12 -

UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, o viene ricostituita la pluralità dei soci, si devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 C.C..

Quando si ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

La struttura unipersonale deve essere espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza della Società.

I contratti della società con l'unico socio e/o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

- Art. 13 -

SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo C.C..

- Art. 14 -

AMMINISTRATORI

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti secondo quanto verrà determinato all'atto della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non (**OPPURE**) si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

- Art. 15 -

ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI A SINGOLI SOCI

Ai singoli soci non sono attribuiti i particolari diritti di cui al 3° comma dell'art. 2468 C.C..

- Art. 16 -

DURATA DELLA CARICA. REVOCA. CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

- Art. 17 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

- Art. 18 -

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano le materie di cui al quinto comma dell'art. 2475 C.C., il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno

un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono

prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

- Art. 19 -

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di prestare fideiussione, ipoteche anche a garanzia di terzi, di assumere partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo od affine al proprio.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 C.C.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto C.C..

Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere

sull'opposizione sono i soci.

- Art. 20 -

RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza od impedimento al Vice Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

- Art. 21 -

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

- Art. 22 -

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo. L'organo predetto può avere composizione monocratica o collegiale, a seconda dell'atto di nomina. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, nel rispetto dell'articolo 2409 bis C.C. L'assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. Qualora, in alternativa all'organo di controllo, e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

- Art. 23 -

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel registro delle imprese.

- Art. 24 -

DIRITTO DI VOTO

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

- Art. 25 -

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 29, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 30 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

- Art. 26 -

ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 23 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (tra cui quelli previsti dall'art. 2484, n. 6 C.C., dall'art. 2487-ter C.C., dall'art. 2482-bis C.C., dall'art. 2482-ter C.C., nonché l'approvazione della proposta di ammissione a procedure concorsuali come previsto dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più

amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale

sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

- Art. 27 -

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 26) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

- Art. 28 –

DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

- Art. 29 -

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,

l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 27. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

- Art. 30 -

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con la maggioranza di tanti soci che rappresentino il _____ % del capitale sociale. Nei casi previsti dal precedente articolo 23 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino _____% **(PERCENTUALE PIU' ALTA DELLA PRECEDENTE)** del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C., è necessario il consenso

di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge, tra cui l'art. 2476, comma quinto C.C. e l'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o l'unanimità come nel caso del 4° comma dell'art. 2468 C.C..

- Art. 31 -

BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro il maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, così come previsto dal 2° comma dell'art. 2364 C.C., richiamato dall'art. 2478 bis C.C..

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

- Art. 32 -

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare, senza indugio, gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo preposto alla liquidazione.

- Art. 33 -

MEDIAZIONE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo "**<indicare Organismo di Mediazione>**" con sede in **<indicare indirizzo della sede>**, secondo il suo Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni, Regolamento che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o norma di Legge. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione

prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale e/o giudiziale.

- Art. 34 -

Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile.